

COMUNE DI RAVARINO



SERVIZIO ATTIVITA' CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

APPROVATO

con deliberazione CC. N.22 DEL 10.03.1995

MODIFICATO

con deliberazione CC n. 12 del 12/2/2003
con deliberazione CC n. 11 del 26/01/2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

2 - Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri e' di esclusiva competenza del Comune.
il Servizio di trasporti funebri e' assunto dal Comune con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1, n. 8 del R.D. 15/10/1925 n. 2578 ed e' gestito direttamente dall'Ente;

3 - Il numero del personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART.1

1- Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2- Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3- Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964 n. 185.

4- Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.4.

5- L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6- La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7- Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8- Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9- Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 2

1- Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45.

ART. 3

1- Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4

1- Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939 n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2- Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3- I medici necroscopi dipendenti per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4- Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

5- La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 5

1- Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2- Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

1- L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile:

2- La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5:

ART.7

1- Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dall'art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2- Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3- A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4- Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.8

1- Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

ART.9

1- Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8.

ART.10

1- Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 11

1- Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 12

1- I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento:

2- Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita:

ART. 13

1- I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività:

ART. 14

1- I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2- Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio:

3- I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art.49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio:

4- Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati:

ART. 15

1- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

2- L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

3- Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 16

1- Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, e':

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2- L'unita' sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

ART. 17

1- Il Comune di Ravarino con atto CC 198 del 28/1/1978, ha assunto, con diritto di privativa il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.

2- Sul territorio comunale di Ravarino il servizio e' gestito in base alle disposizioni contenute nel "Regolamento del servizio trasporti e onoranze funebri" allegato A) alla deliberazione CC 198/78 citata.

3- Nel caso che il trasporto venga effettuato da ditta diversa i familiari o chi per loro sono tenuti a versare al Comune una somma, fissata dagli organi comunali, dovuta per il mancato servizio.

ART. 18

1- Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19

1- Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2- E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

3- Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale:

ART. 20

1- Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a):

2- Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria:

3- Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 21, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale:

4- Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri:

ART. 21

1- I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile:

2- Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione:

3- Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza:

ART. 22

1- Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località

individuare con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2- Debbono essere previste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi,

3- Salva l'osservanza delle disposizioni, di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

ART. 23

1- L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 24

1- Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2- Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3- Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

4- Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedali, istituti, alberghi, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il parere del medico igienista, puo' autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione e all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

ART. 25

1- Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 puo' essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, e' stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli artt. 19 e 32.

2- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 27,28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1:

ART. 26

1- Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2- All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.24.

ART. 27

1- I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2- Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3- Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4- Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n.1055.

ART. 28

1- Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2- L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 29

1- Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2- Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3- Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

ART. 30

1- Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio:

2- La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo:

3- Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4- Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6- Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, in un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7- Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8- Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9- Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10- Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un mastice idoneo.

11- La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non piu' di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13- Ogni feretro prima dell'inumazione o tumulazione deve essere sottoposto a controllo da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertarne la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui e' destinato.

14- Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non piu' di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 31

1- Il Ministero della sanita', anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore della sanita', puo' autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro.

ART. 32

1- Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione, secondo le disposizioni impartite dalle U.S.L. competenti per territorio.

2- Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita', che con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3- Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 33

1- E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 34

1- L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove e' avvenuto il decesso.

2- Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 35

1- Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti:

2- Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

ART. 36

1- Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24,27,28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme degli articoli 19, 21 e 25.

2- Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3- Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 37

1- Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici:

2- Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte:

3- Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte:

4- Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura:

5- Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto:

ART. 38

1- I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili:

ART. 39

1- I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 7:

2- Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.

3- Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 40

1- La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli art. 8, 9 e 10.

2- Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 41

1- I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2)- Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

3- I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 42

1- Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto è possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 43

1- Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2- Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disponrà a scopo didattico e di studio:

3- In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri:

4- E' vietato il commercio di ossa umane:

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 44

1- Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 45

1- Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2- I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3- Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

4- Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5- Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 46

1- I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2- Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 47

1- L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

ART. 48

1- Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 49 CIMITERI COMUNALI

1- A norma dell'art. 37 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

2- I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

3- I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

ART. 50 AMMISSIONE NEI CIMITERI

1- Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dall'ambito del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
- e) i cadaveri delle persone morte fuori dall'ambito del comune, non più residenti, ma che vi abbiano avuto in vita la residenza, sempre che esista la disponibilità alla ricezione.
- f) i nati nel comune;
- g) coloro che abbiano sepolti nel cimitero del comune i parenti più stretti;
- h) coloro che sono coniugati con persone nate nel comune;
- i) i casi particolari non contemplati per i quali è demandata al Sindaco la decisione finale;
- l) i resti mortali delle persone sopra elencate;

ART. 51
MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero e' consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

2- Il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 52

1- La custodia dei cimiteri e' affidata al personale addetto.

2- Il personale addetto ai cimiteri per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione prescritta ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, paternita', eta', luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- b) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalita', come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per riesumazione e estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri e..

3- Il personale del cimitero e' incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero. Custodisce le chiavi della porta del cimitero e quelle dei diversi locali annessi. Il personale addetto dovra' osservare, scrupolosamente le direttive riguardanti le disposizioni igienico-sanitarie che il sindaco emana.

ART. 53
TENUTA DEI REGISTRI

1- I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2- Un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO XI

COSTRUZIONE DEI CIMITERI; PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 54

1- Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2- La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti;

ART. 55

1)- I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2- All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 56

1- La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura:

2- Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3- Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 57

1- I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni;

2- Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1428, e successive modifiche;

3- E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti;

4- Nell'ampliamento di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni;

5- Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri;

6- Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei

7- La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piana o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione;

ART. 58

1- La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente;

2- Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni;

ART. 59

1- Nell'area di cui all'art. 71 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 60

1- Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2- Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove si renda necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del procedo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 61

1- Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 62

1- Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene;

ART. 63

1- I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2- Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;

CAPO XII

CAMERA MORTUARIA

ART. 64

1- Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento:

2- Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri:

3- Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria: In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12 comma 2:

ART. 65

1- La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente:

2- Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'eso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innoquo smaltimento:

CAPO XIII

SALA PER AUTOPSIE

ART: 66

1- La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 78.

2- Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di idonea canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acqua di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIV

OSSARIO COMUNE

ART: 67

1- Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 99 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XV

INUMAZIONE

ART: 68

1- I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica:

ART: 69

1- I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART: 70

1- Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo:

2- Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto:

ART: 71

1- Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie:

ART: 72

1- Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato:

2- I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento della salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acqua meteoriche lontano dalle fosse di inumazione:

ART: 73

1- Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato.

ART: 74

1- Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART: 75

1- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2- Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3- L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5- Le tavole del fondo di un un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6- Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8- Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9- E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10- Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

12- Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1.10;

13- Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento pietra o marmo di dimensioni non eccedenti la superficie della fossa e di altezza non superiore a m. 1.10

CAPO XVI

TUMULAZIONE

ART. 76

- 1- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 2- I loculi possono essere a piü piani sovrapposti.
- 3- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- 6- Le parti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilitä ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietä.
- 7- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 8- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9- E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilitä, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 77

- 1- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31.
- 2- Sulla cassa esterna deve essere apposto una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3- Il Ministro della sanitä, sentito il Consiglio superiore della sanitä, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVII

CREMAZIONE

ART. 78

1- I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco:

2- Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia:

3- I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale:

ART. 79

1- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi:

2- La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

3- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione:

4- L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato:

5- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria:

ART. 80

1- La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3- Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4- Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizia di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24,27,28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6- Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 81

1- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, N.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2- Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVIII
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 82

1- Le esumazioni ordinarie si possono eseguire di norma dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2- Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri e' incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanita'. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della sanita' dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3- Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo piu' breve, il Ministero della Sanita', sentito il Consiglio superiore della sanita', puo' autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non puo' essere inferiore a cinque anni.

4- Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal personale addetto al cimitero.

ART. 83

1- Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2- L'amministrazione avvertira' con pubblico manifesto per quali fosse viene eseguita l'esumazione. Il manifesto dovra' essere affisso nei cimiteri per almeno tre mesi ed in coincidenza con i giorni di commemorazione dei defunti. Coloro che vogliono essere informati della data della esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizi cimiteriali.

3- Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autopica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite.

5- Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, dell'incaricato del servizio di custodia e due testimoni.

ART. 84

1- Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati.
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 85

1- Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36.

2- Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10 settembre 82, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3- Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Se non ritirati dai concessionari essi rimarranno di proprieta' del comune, che potra' valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4- Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sara' chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del comune.

ART. 86

1- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono alle scadenze del periodo della concessione, sono regolate dal sindaco e comunque non si possono effettuare prima di anni 30 della tumulazione.

2- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere:

3- Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di 30 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni:

4- Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 95.

5- Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario:

ART. 87

1- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione:

2- Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale:

ART. 88

1- Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica:

2- Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento:

ART. 89

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 96:

CONCESSIONE D'USO PER SEPOLTURE

ART. 90

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree con sistema di inumazione e di manufatti costruiti dal Comune con sistema di tumulazione.
2. La concessione in uso di fosse per inumazioni è gratuita.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - loculi individuali
 - cellette ossario / cellette cinerarie.
4. Il rilascio della concessione di loculi e cellette è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. La concessione è regolata da contratto stipulato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'ufficio comunale competente. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - la durata;
 - la/e persona/e concessionari/ie o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
7. E' vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo, l'area o il diritto di sepoltura

ART. 91 CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni è fissata in anni 35 e anni 60
2. Le cellette ossario o per urne cinerarie sono concesse per anni 60.
3. I loculi doppi sono dati in concessione, fatta salva la disponibilità all'interno del cimitero, all'atto del decesso di uno dei coniugi o conviventi indipendentemente dalla loro età.
4. Non sono previste concessioni a tempo indeterminato.
5. Le concessioni in perpetuo o per 99 anni, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono riconfermate a tale titolo.
6. Nel caso di traslazione di una salma da un loculo ad altro loculo, il loculo liberato dovrà essere restituito al Comune che provvederà a rimborsare il dovuto come previsto dal presente regolamento (art. 92.1)
7. Nei loculi a concessione temporanea non saranno consentite le tumulazioni oltre il 20° anno antecedente la scadenza della concessione, salvo rinnovo della concessione stessa con le modalità e con le tariffe vigenti in quel momento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ART. 91/1
RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Allo scadere della concessione 30ennale o 35 annale viene ammessa una nuova concessione allo stesso titolare o erede per 35 o 60 anni
2. Nel caso di inserimento di una salma in un loculo già avuto in concessione, questa può essere rinnovata per il numero di anni necessario a garantire la permanenza della salma stessa nel loculo per 30 anni.
3. Alla scadenza delle concessioni per 35 anni e per 30 anni sarà ammesso, in alternativa all'inumazione o alla cremazione, un rinnovo su richiesta dei familiari per 5 anni, previa apertura del feretro per l'impiego di additivi che favoriscano il processo di mineralizzazione.

ART. 91/2
MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione di un loculo si può rilasciare solo qualora vi sia una salma da tumulare salvo quanto previsto dal successivo comma e successivi articoli 91/3 e 91/4
2. I loculi situati in 5[^], 6[^], 7[^] e 8[^] fila nella parte vecchia dei cimiteri di Ravarino e Stuffione possono eventualmente essere concessi senza che vi sia una salma da tumulare. In entrambi i cimiteri la "parte vecchia" è individuabile attraverso il sistema di numerazione che è per arcate mentre invece la "parte nuova" ha la numerazione progressiva da 1 a)

ART. 91/3
MODALITÀ DI CONCESSIONE D'USO NEL CIMITERO DI RAVARINO

1. Nel cimitero di Ravarino i loculi potranno essere dati in concessione solo in occasione di una salma da tumulare e saranno assegnati con il criterio della progressività dal basso verso l'alto. In ogni colonna, quindi, il primo loculo ad essere assegnato sarà quello in prima fila dal basso e l'ultimo ad essere assegnato sarà quello nell'ultima fila in alto. Successivamente si ripeterà lo stesso procedimento con la colonna successiva
2. Si potrà autorizzare l'assegnazione di un secondo loculo per il coniuge o convivente o familiare superstite oppure per la salma di un coniuge o convivente o familiare già tumulato e per il quale si chieda la possibilità di avvicinamento.
3. Il loculo liberato dovrà essere restituito al Comune che provvederà a rimborsare il dovuto come previsto dal presente regolamento .

ART. 91/4

MODALITÀ DI CONCESSIONE D'USO NEL CIMITERO DI STUFFIONE

1. Nel Cimitero di Stuffione la concessione di loculi singoli o doppi è differenziata per settori predeterminati:

- a. Settore "A" dal loculo n. 241 al loculo n. 320

I loculi contenuti in questo settore potranno essere dati in concessione anche se non si è verificato un decesso e saranno assegnati senza seguire il criterio della progressività

Non potranno essere assegnati più di due loculi per ogni nucleo familiare.

- b. Settore "B" dal loculo n. 321 al loculo n. 400

I loculi contenuti in questo settore potranno essere dati in concessione solo in occasione di una salma da tumulare e saranno assegnati con il criterio della progressività dal basso verso l'alto. In ogni colonna, quindi, il primo loculo ad essere assegnato sarà quello in prima fila dal basso e l'ultimo ad essere assegnato sarà quello nell'ultima fila in alto. Successivamente si ripeterà lo stesso procedimento con la colonna successiva

Si può autorizzare l'assegnazione di un secondo loculo per il coniuge o convivente o familiare superstite oppure per la salma di un coniuge o convivente o familiare già tumulato e per il quale si chieda la possibilità di avvicinamento.

Il loculo liberato dovrà essere restituito al Comune che provvederà a rimborsare il dovuto come previsto dal presente regolamento .

- c. Settore "C" dal loculo n. 401 al loculo n. 480

I loculi contenuti in questo settore saranno concessi solo al completamento dei settori A e B e adottando il criterio di concessione del settore B

3. Sarà compito del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, al momento di cominciare le assegnazioni in un nuovo settore, stabilire se procedere da sinistra verso destra od in senso inverso, a seconda della disposizione del settore.

ART. 91/5

DEROGHE

1. L'ordine di assegnazione previsto all'art. 91/4 può subire deroghe solo nel caso in cui un cittadino a cui viene assegnato uno dei loculi più costosi intenda rinunciare a questa assegnazione. In questo caso gli sarà assegnato il primo dei loculi meno costosi disponibile secondo i criteri suddetti.
2. Le cellette-ossario vengono concesse a chiunque ne faccia richiesta, per resti di salme già inumate nello stesso cimitero o anche in altri cimiteri;
3. Qualora in un settore ad assegnazione progressiva si liberino uno o più loculi non si dovrà rispettare l'ordine di assegnazione e si potrà liberamente scegliere tra i loculi in quel momento disponibili.
4. Eventuali deroghe per le concessioni in casi particolari non previsti dai commi precedenti saranno stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ART. 92
RINUNCIA CONCESSIONE

1. Il concessionario, o gli aventi titolo, ha facoltà di rinunciare alla concessione di un loculo o celletta vuoti.
2. Si fa obbligo ai concessionari o aventi causa di loculi o cellette-ossario, posti nei cimiteri di Ravarino o Stuffione, di restituirli al Comune, qualora si rendessero liberi in seguito a traslazione delle salme o resti mortali in altre nicchie o tombe di famiglia o in seguito al trasferimento in cimiteri di altri Comuni, o in qualsiasi altro caso di estumulazione, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La rinuncia alla concessione deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto alla sepoltura. In tale caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto

ART. 92.1

1. Se la concessione a cui si rinuncia è di carattere perpetuo, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari al 85% della tariffa per 60 anni in vigore al momento della rinuncia, per loculi di analoga posizione.
 2. Se la concessione a cui si rinuncia è novantanovenale o sessantennale, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari al
 - 75% se la concessione è stata effettuata da meno di 5 anni
 - 50% se la concessione è stata effettuata da 5 a 20 anni;
 - 30% se la concessione è stata effettuata da 20 a 50 anni;
 - 20% se la concessione sessantennale è stata effettuata da 50 anni e 59 anni;
 - 20% se la concessione novantanovenale è stata effettuata da 50 anni e oltre;della tariffa sessantennale in vigore al momento della rinuncia per loculi di analoga posizione
 3. Se la concessione a cui si rinuncia è trentennale o trentacinquennale, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari al
 - 75% se la concessione è stata effettuata da meno di 5 anni
 - 30% se la concessione è stata effettuata da 5 a 20 anni;
 - 10% se la concessione trentennale è stata effettuata da 20 a 29 anni
 - 10% se la concessione trentacinquennale è stata effettuata da 20 a 34 annidella tariffa in vigore al momento della rinuncia per loculi di analoga posizione
 4. Il rimborso verrà effettuato, esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo, a favore del concessionario od agli aventi titolo e verrà calcolato sulla base dell'importo vigente al momento della restituzione.
2. Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli 16, astenuti 1 (Tagliazucchi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CAPO XX
SEPOLTURE PRIVATE
(tombe di famiglia)

ART. 93

1- Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettivita'.

2- Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3- Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, che per le estumulazioni ed esumazioni.

4- Sono sepolture private anche le intere arcate di loculi, costruite dal comune, concesse ai privati e da questi adattate a tomba di famiglia.

ART. 94

1- Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli artt. 54 e seguenti.

ART. 95

1- Le concessioni previste dall'art.93 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo.

2- Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803.75, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifici una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 102.

3- Con l'atto di concessione il comune puo' importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4- Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

ART. 96

1- Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ed e' trasmissibile al coniuge, agli ascendenti e discendenti di qualsiasi grado, ai loro congiunti, ai fratelli e sorelle e ai rispettivi coniugi di questi ultimi.

2- Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

3- Puo' altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

ART. 97

1- Il concessionario o gli aventi diritto sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria della sepoltura privata in modo da salvaguardarne il decoro. In caso di inadempienza da parte dell'interessato si interverra' d'ufficio a spese dell'inadempiente stesso.

2- Nel caso in cui le opere della sepoltura privata siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco con ordinanza puo' sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere fatte o da impegnare nella esecuzione delle opere stesse. Nel caso di non appartenenza alle prescrizioni ordinate potra' essere revocata la concessione ed il sepolcro potra' essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

ART. 98

1- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.

2- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3- Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 99

1- Quando il cimitero e' consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero

CAPO XXI
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 100

1- Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità;

2- Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'USL competente per territorio;

ART. 101

1- Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2- Trascorso tale periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 102

1- In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari dei posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di anni 99 nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso cimitero, da effettuare a cura del comune.

2) Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 103

1- Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2- Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà al Comune.

CAPO XXII
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART. 104

1- I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2- Alle comunita' straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, puo' parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXIII
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 105

1- Il cimitero e' aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco ed affisso all'ingresso.

ART. 106

1- E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo sconveniente o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonie religiose, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunita' del divieto.

ART. 107

1- All'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalita' dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

2- Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 108

1- Non e' ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero. per motivi di salute o di eta' puo' essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobili.

2- Parimenti puo' essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

ART. 109

1- All'interno del cimitero e' vietato:

- a) tenere un comportamento chiassoso, correre, mangiare, parlare ad alta voce
- b) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- c) collocare vasi e quant'altro possa arrecare intralcio alla ordinaria manutenzione, ad esclusione del periodo strettamente necessario alle opere di rifinitura delle lapidi e della settimana commemorativa dei defunti.

- d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerte di servizio, di oggetti, distribuzioni di indirizzi, carte o volantini di ogni sorta; tale divieto e' particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attivita' nel cimitero;
- e) scattare fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale
- f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
- g) chiedere elemosina, fare questue senza l'autorizzazione del Sindaco.
- h) assistere alla esumazione di salme se non nelle condizioni specifiche dell'art. 83 del presente regolamento.

CAPO XXIV
LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 100

1- Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi e costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o chi per esso.

CAPO XXV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 111

1- Il Ministero della sanita', sentito il consiglio superiore della sanita' e d'intesa con l'USL competente, puo' autorizzare prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonche' per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2- Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione alle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 359 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con RD 1265/34 come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 1861/603, e degli artt. 32 e 113 della L. 689/81.

ART. 116

1- Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli atti in materia anteriori al presente.

2- Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel "Regolamento comunale d'igiene", non contemplate nel presente regolamento.

3- Restano in vigore le speciali disposizioni contenute nel "Regolamento del servizio trasporti e onoranze funebri" e non contemplate nel presente regolamento.

4- L'entrata in vigore decorre dalla data di esecutivita' dell'atto deliberativo di adozione.

ART. 117

1- E' cura del competente organo comunale stabilire l'importo delle tariffe per la concessione di loculi, cellette e qualsiasi altro servizio cimiteriale.

1944

1944